

<b>INCARICHI COLLEGIALI O CONGIUNTI</b>	<b>pubbl/priv</b>	<b>B: 07.01</b>
Delibera del Consiglio: 08.01.04	In vigore dal:	08.01.04
	Sostituisce:	01.01.90

8710 - Revisione: Ing. F. Zigiotto

## **QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE**

### 1. INCARICHI A PIU' PROFESSIONISTI – INCARICHI COLLEGIALI O CONGIUNTI

La prestazione si intende "collegiale" (art. 7 della Tariffa) quando ciò risulta espressamente da documento di incarico, salvo per i collaudi (punto "f" della nota che fa seguito alla Tab. D della Tariffa).

Qualora l'incarico sia "congiunto", come nella maggior parte dei casi, il compenso determinato per un unico professionista va diviso fra gli assegnatari dell'incarico.

### 2. COMMISSIONI DI COLLAUDO

Nel caso di commissione di collaudo, il compenso derivante dall'applicazione dei punti precedenti, aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.